

## **Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503**

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici,  
a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 1992 n. 305



### **Articolo 7**

**Retribuzione pensionabile.**

#### **COMMA 2**

Per i lavoratori di cui al comma 1 con anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione è riferito agli ultimi dieci anni di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

#### **COMMA 3**

In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni delle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria da liquidare a decorrere dal 1° gennaio 1993, il periodo di riferimento è incrementato del 50 per cento dei mesi intercorrenti tra la predetta data e quella di decorrenza della pensione, fino al raggiungimento di un periodo massimo di dieci anni.

### **Legge 8-8-1995 n. 335**

**Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare**  
Pubblicato nella G.U. 16 agosto 1995 – S.O.

### **Art. 1**

**Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli.**

#### **COMMA 17**

Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.